

Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1° luglio 2013

**Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale)**

(omissis)

**10. Disposizioni transitorie in attesa dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale**

Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, in attesa dell'adeguamento dei piani regolatori generali, fatta salva in ogni caso la possibilità di introdurre criteri e parametri più restrittivi, si precisa che le disposizioni di seguito elencate prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati e trovano quindi immediata applicazione per la richiesta del titolo edilizio, per le segnalazioni certificate di inizio attività e le domande di autorizzazione ai fini commerciali presentate a decorrere dalla data di pubblicazione di questa deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione riguardanti:

- l'insediamento degli esercizi commerciali negli insediamenti storici individuati dal PRG (punto n. 2);
- l'insediamento degli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita all'esterno degli insediamenti storici (punto n. 3);
- l'ampliamento di strutture di vendita esistenti (punto 6.5 , secondo periodo che riguarda gli ampliamenti e punto 6.6);
- l'insediamento delle attività ed esercizi commerciali nelle aree produttive del settore secondario (punto n. 7 ad esclusione dell'ultimo periodo);
- l'insediamento del commercio all'ingrosso (punto n. 8 limitatamente alla lettera a)).

Per quanto riguarda le condizioni per l'apertura e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita al dettaglio, entro dodici mesi dall'approvazione di questa deliberazione o delle sue successive modifiche, le comunità e i comuni, nell'esercizio delle loro funzioni di pianificazione territoriale, si conformano ai criteri di programmazione urbanistica stabiliti da questa deliberazione, adottando le varianti di adeguamento, anche mediante specifici piani stralcio del PTC secondo la procedura prevista dall'articolo 25 bis della legge urbanistica provinciale.

Fino alla data di adozione dei piani territoriali delle comunità, del piano territoriale del comune di Trento e del piano regolatore generale del comune di Rovereto che localizzano le aree destinate all'insediamento delle grandi strutture di vendita, e comunque non oltre il termine stabilito dall'articolo 13 comma 3 della legge provinciale sul commercio, per quanto riguarda l'apertura e il trasferimento di tali strutture, continuano ad applicarsi le relative disposizioni stabilite con l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 177 del 4 febbraio 2011 e ss.mm..

A decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di questa deliberazione tutti i procedimenti in corso connessi all'insediamento di esercizi commerciali, ivi compresi quelli relativi ai piani attuativi, già presentati prima della predetta data vengono conclusi nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento della loro presentazione.